



FEDERMANAGER

Associazione **Biellese** Dirigenti Aziende Industriali

A.B.D.A.I.

BIELLA

Via Pietro Micca, 12 - 13900 - Biella
biella@federmanager.it
015 2470993 - 333 4697121

STATUTO

Biella 06/06/2025

SOMMARIO

COSTITUZIONE E SCOPI	2
SOCI	3
ORGANI	4
ASSEMBLEA	4
CONSIGLIO DIRETTIVO	5
PRESIDENTE	6
TESORIERE	6
REVISORI DEI CONTI	6
DURATA DELLE CARICHE	6
PATRIMONIO E BILANCI	7
DISPOSIZIONI FINALI	7
COLLEGIO DEI PROVIBIRI	7



Associazione **Biellese** Dirigenti Aziende Industriali

A.B.D.A.I.

BIELLA

Via Pietro Micca, 12 - 13900 - Biella

biella@federmanager.it

015 2470993 - 333 4697121

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 È Costituita con sede in Biella l'A.B.D.A.I. Associazione Biellese Dirigenti Aziende Industriali Federmanager Biella - che riunisce i Dirigenti, Quadri Apicali e superiori, Alte Professionalità (Professional), Consiglieri di Amministrazioni con deleghe e Amministratori unici di Aziende di beni e servizi.

La stessa aderisce a Federmanager con sede in Roma e pertanto assume anche la denominazione di Federmanager Biella.

Articolo 2 L' Associazione ha durata illimitata, è apartitica, si propone:

- a) Di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli appartenenti alla categoria, assistendoli in vertenze sindacali e individuali e partecipando a trattative per la stipula d' accordi o contratti collettivi di lavoro nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, Azienda od organo tecnico e sindacale;
- b) Di fornire consulenza ed assistenza previdenziale ai propri Soci;
- c) Di favorire ogni iniziativa tendente ad incrementare la preparazione dei giovani a compiti dirigenziali;
- d) Di promuovere attività di carattere tecnico culturale per consolidare la cooperazione tra i Soci e di porre la loro competenza al servizio dello sviluppo economico e sociale del Paese;
- e) Di istituire Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti e coordinarne l'attività;

- f) Di dare assistenza amministrativa in campo previdenziale e sanitario ai superstiti di Dirigenti soci pensionati o di dirigenti deceduti in attività di servizio e non SOCI.

SOCI

Articolo 3 Possono fare parte dell'Associazione in qualità di soci i Dirigenti in Servizio, i Dirigenti in quiescenza, i Quadri Apicali e Superiori, Alte Professionalità (Professional), Consiglieri di Amministrazioni con Deleghe e Amministratori Unici di Aziende di beni e servizi.

I dirigenti in servizio sono tutti coloro che in aziende industriali o in aziende esercenti servizi direttamente interessanti all'industria rivestono la Qualifica di Dirigenti d'azienda ai sensi dell'art.2005 del c. c. e siano di buona condotta morale, civile e sociale.

I Dirigenti, i Quadri Apicali e Superiori e alte professionalità, i consiglieri di Amministrazione con Deleghe e Amministratori unici in quiescenza sono coloro che hanno ricoperto la qualifica di cui sopra e che hanno cessato il servizio attivo.

Articolo 4 L'iscrizione all'A.B.D.A.I. è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti;

L'iscrizione ad ordini e collegi professionali non determina l'incompatibilità;

Possono essere soci anche i cittadini stranieri dirigenti di aziende italiane.

Articolo 5 La decisione sull'ammissione a Socio spetta al Presidente, contro la cui decisione negativa il Socio può fare ricorso al Consiglio Direttivo che deciderà inappellabilmente.

Articolo 6 Tutti i soci hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

Articolo 7 I soci sono tenuti a corrispondere puntualmente il contributo annuo nella misura e nel termine stabilito dai competenti organi federali.

Il consiglio direttivo può fare variazioni a quanto stabilito dagli organi federali.

Articolo 8 La domanda d' iscrizione impegna il socio all'osservanza delle norme statutarie e della disciplina sociale.

L'iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stata presentata dal socio formale comunicazione di dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare.

Articolo 9 La qualità di Socio si perde:

- a) Per Dimissioni
- b) Per Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo
- c) Per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- d) Per morosità

ORGANI

Articolo 10 Sono Organi dell'Associazione

- a) Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese documentate e/o autocertificate, sostenute nell'esercizio dell'attività associativa.

ASSEMBLEA

Articolo 11 L' Assemblea è costituita dai Dirigenti soci regolarmente iscritti e per i quali non siano in corso provvedimenti di cui all'art. 9 essa è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente

L'Assemblea delibera:

- a) per votazione formale
- b) per referendum

Spetta al consiglio direttivo stabilire di volta in volta a quale delle due forme ricorrere

Articolo 12 Le assemblee sono:

ORDINARIE E STRAORDINARIE

- ORDINARIA, deve essere convocata almeno una volta all'anno, sono affidati i seguenti compiti:
 - a) dare direttive generali sull'attività dell'Associazione, esprimere pareri, proposte e voti sull'attività della medesima e degli organi direttivi;
 - b) eleggere il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
 - c) ratificare i bilanci annuali consuntivi e preventivi approvati dal consiglio direttivo;
- STRAORDINARIA è chiamata a deliberare su quanto segue:
 - a) eventuali modifiche dello statuto che possono essere presentate da almeno due terzi dei Soci oppure su proposta del consiglio direttivo;
 - b) eventuale scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori

Articolo 13 Le assemblee sono convocate dal presidente con lettera a mezzo posta ordinaria o per posta elettronica da spedirsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione dovrà indicare oltre all'ordine del giorno, la data e l'ora ed il luogo della prima convocazione nonché gli estremi della seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente più della metà dei soci ed in seconda convoca qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo quella stabilita per la prima, e la Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 14 le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, eccezione fatta per l'elezione alle cariche sociali, che avverrà a maggioranza relativa ed a voto segreto, quando non abbia luogo per referendum.

Le votazioni si effettueranno sotto il controllo di tre scrutatori nominati dall'assemblea su Proposta del Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15 Il Consiglio Direttivo è formato da 11 Componenti scelti fra i Soci in servizio e quelli in quiescenza, possibilmente in misura proporzionale alla situazione associativa, fatto salvo, comunque, il principio che sia assicurata la maggior rappresentanza di Dirigenti in servizio.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, che dovrà avvenire a voto segreto, quando non abbia luogo per referendum, si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) composizione di una lista unica di candidati in ordine alfabetico, con la possibilità di spazi per l'aggiunta di altre preferenze.
- b) Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiori ai componenti il Consiglio Direttivo.
- c) in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di iscrizione associativa.
- d) in caso di vacanza di uno o più membri durante il corso del mandato subentreranno nell'ordine i primi non eletti, nel rispetto comunque del principio richiamato nel primo comma del presente articolo

Articolo 16 Il consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Eleggere tra i suoi componenti il Presidente, uno o due Vicepresidenti ed il tesoriere
- b) Attuare le deliberazioni delle Assemblee
- c) Disporre, su proposta del presidente, l'ordinamento dei servizi della associazione e Delle relative spese di funzionamento
- d) Promuovere iniziative finalizzate al consolidamento dell'immagine dell'Associazione All'esterno, anche attraverso la partecipazione ad attività culturali e sociali indette In sede territoriale;
- e) Esaminare e approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea Annuale per la ratifica e deliberare sulle modalità per il versamento dei contributi associativi
- f) Designare i rappresentanti dell'ABDAI. Nel consiglio Regionale FEPI qualora sono richiesti e designare quelli al Consiglio Nazionale, nonché ad Enti ed organismi di Carattere Reginale, provinciale e nazionale.
- g) Pronunciarsi sull'ammissione sospensione e la radiazione a norma degli articoli 5 e 9

h) Proporre all'Assemblea Straordinaria modifiche dello statuto

Articolo 17 Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, e tutte le volte che il presidente riterrà di convocarlo o che un terzo dei componenti lo richieda. Il Consiglio direttivo è convocato con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria: è presieduto dal presidente le sue sedute sono valide con la presenza di più della metà dei componenti e le sue delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. In casi eccezionali i componenti del consiglio possono partecipare in via telematica. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

PRESIDENTE

Articolo 18 Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi Ente e Autorità. Concedere deleghe ai componenti del consiglio, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e da esecuzione alle loro Deliberazioni, sovraintende al funzionamento degli uffici e dà disposizioni per realizzare gli obbiettivi dell'Associazione. Si pronuncia sull'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci a norma degli articoli 5 e 9 nei casi di urgenza può esercitare i Poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione del medesimo.

In caso di assenza di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente anziano. Qualora l'assenza durasse un anno egli è considerato decaduto, ed è dovere del Vicepresidente Anziano convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per massimo tre mandati.

TESORIERE

Articolo 19 Il tesoriere sovraintende all'ordinaria amministrazione e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo, riferendo periodicamente il Consiglio Direttivo.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 20 I revisori dei conti vigilano sull'andamento della gestione economica finanziaria: possono effettuare verifiche contabili e debbono riscontrare l'esattezza dei bilanci e controfirmarli.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili

DURATA DELLE CARICHE

Articolo 21 Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati.

Il Vicepresidente o i Vicepresidenti il Tesoriere ed i Consiglieri e i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili

PATRIMONIO E BILANCI

Articolo 22 IL Patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle eccedenze annuali di bilancio, coperta ogni spesa di gestione.

Articolo 23 L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo debbono essere compilati alla fine di ogni anno solare e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da parte di apposita ASSENBLEA STRAORDINARIA con il voto Favorevole di almeno i TRE QUARTI dei soci. La delibera di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e stabilire le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n°460 del 04/12/1997, l'ABDAI Federmanager Biella:

- a. Non potrà in alcun modo distribuire utili o avanzi di gestione, nonché Fondi, riserve capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.
- b. Dovrà devolvere il Patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 5 comma 190, della legge 23/12/1996, n°662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge
- c. Deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto.
- d. Dispone la non trasmissibilità e la non la rivalutazione delle quote associative

Articolo 25 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai principi Generali dell'ordinamento giuridico italiano, ed a quelli contenuti

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Articolo 26 Il collegio dei Provibiri

1. Il Collegio dei Provibiri di Federmanager Biella ha le seguenti funzioni:
 - a. regola i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra Organi interni della nostra Associazione e Unioni Provinciali e Regionali;

- b. regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale della nostra Associazione, nonché dei singoli iscritti, nei casi di violazione del nostro Statuto e dello Statuto nazionale;
- c. decide su ogni impugnativa riguardante la legittimità rispetto allo Statuto nazionale e della nostra Associazione, delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi federali, dalle Associazioni e dalle Unioni Provinciali e Regionali;
- d. vigila sull'osservanza dello Statuto, dando comunicazione al Consiglio Direttivo delle accertate inosservanze;
- e. decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate da Federmanager Biella;
- f. verifica l'ammissibilità delle candidature ai sensi del Regolamento delle elezioni e decide in ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dai Regolamenti;
- g. verifica la conformità dello statuto dell'Associazione rispetto alle norme dello Statuto Nazionale.

2. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e inappellabili.

3. Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e di eventuali supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

4. Il Collegio dei Probiviri ha durata triennale e viene eletto a scrutinio segreto dai Soci aventi diritto di voto.

5. Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente di Federmanager Biella, i membri effettivi del Collegio dei Probiviri eleggono nel proprio ambito il Presidente e il Segretario.

6. Nel caso di cessazione anticipata, rispetto alla normale scadenza statutaria, dei due terzi dei membri effettivi del Collegio, salvo inserimento di membri supplenti, il Collegio dei Probiviri risulterà decaduto e si provvederà ad una nuova elezione alla prima Assemblea annuale.

7. Il Collegio ha sede presso Federmanager Biella e si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

8. Il Presidente del Collegio dei Probiviri di Federmanager Biella o altro componente del Collegio da lui delegato, ha facoltà di assistere, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio dei Probiviri partecipano i membri effettivi.

10. I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio dei Probiviri di Federmanager Biella devono pervenire al Collegio stesso non oltre 60 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto dei ricorsi o dalla data della eventuale decisione di prima istanza, pena la decadenza.

11. Il Collegio dei Probiviri, salvo i casi di particolare impegno, per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso e comunicare il lodo al Consiglio Direttivo.

Nello Statuto di Federmanager Nazionale.